



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 9

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE
INTERCETTAZIONI**

23^a seduta: martedì 28 febbraio 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE

Audizione del Procuratore della Repubblica di Napoli

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 8 e <i>passim</i>		* VOLPE	Pag. 4, 9
RASTRELLI (<i>FdI</i>)	8			
SCARPINATO (<i>M5S</i>)	8			
SISLER (<i>FdI</i>)	8			

Audizione del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

PRESIDENTE	Pag. 12, 14, 16		* BOMBARDIERI	Pag. 12, 14
----------------------	-----------------	--	-------------------------	-------------

Audizione del Presidente della sezione gip del tribunale di Milano

PRESIDENTE	Pag. 16, 20, 22		* MACCORA	Pag. 16, 20
BAZOLI (<i>PD-IDP</i>)	19			
SISLER (<i>FdI</i>)	19			

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il procuratore f.f. della Repubblica di Napoli, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e il Presidente aggiunto della sezione gip del tribunale di Milano.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del procuratore della Repubblica di Napoli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Saranno oggi svolte, separatamente, le audizioni della dottoressa Rosa Volpe, procuratore facente funzioni della Repubblica di Napoli, del dottor Giovanni Bombardieri, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e della dottoressa Vincenza Maccora, Presidente della sezione gip del tribunale di Milano.

Iniziamo con l'audizione, in videoconferenza, della dottoressa Rosa Volpe, procuratore f.f. della Repubblica di Napoli, che ringrazio per la sua disponibilità. Pregherei la dottoressa di fare una breve introduzione contenuta in una decina di minuti, cui seguiranno le richieste di precisazione o di puntualizzazione da parte dei commissari; successivamente le restituirò la parola per consentirle di fornire le risposte. Naturalmente, può depositare delle note integrative, qualora, nell'ambito del tempo a di-

sposizione, non riuscisse a esporre compiutamente le proprie osservazioni.

VOLPE. Signor Presidente, innanzitutto saluto la Commissione e la ringrazio per l'attenzione riservata ai temi delle intercettazioni e a quelli ad esse collegati, soprattutto per l'opportunità che viene data a noi operatori del diritto di dire la nostra, raccontando quello che accade nell'applicazione della vigente normativa e probabilmente di chiarirvi di cosa forse avremmo bisogno per operare nel massimo rispetto dei diritti fondamentali delle persone, nel momento in cui andiamo ad utilizzare questo strumento di ricerca della prova, che certamente è altamente invasivo.

Prima di entrare nel cuore dei temi ho bisogno di fare una premessa, cioè di spiegare l'entità del mio ufficio. Ho la responsabilità della direzione della procura di Napoli da nove mesi, in quanto sono facente funzioni procuratore dopo che il procuratore Melillo è stato assegnato alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. La procura di Napoli ha un organico di ben 102 magistrati (di cui 91 in servizio effettivo) e 9 procuratori aggiunti (di cui 7 in servizio effettivo). In particolare, la direzione distrettuale antimafia ha un organico di ben 32 sostituti, con un territorio addirittura diviso in tre aree geocriminali: l'area 1, rappresentata dalla Città con alcuni Comuni limitrofi; l'area 2, costituita dalle province di Napoli e di Avellino; l'area 3, la cosiddetta « area dei casalesi », in cui rientrano le province di Caserta e Benevento. Chi vi parla dal 2020 è anche responsabile dell'ufficio intercettazioni, a cui sono stata delegata con la reggenza del procuratore Melillo.

Ho fatto questa premessa per dare conto, da un lato, delle dimensioni dell'ufficio che da nove mesi ho la responsabilità di dirigere, ma anche per far comprendere perché la procura di Napoli ha una direzione distrettuale antimafia di così grosse dimensioni. Tutto questo accade perché nel territorio del nostro distretto vi è la presenza, nota oramai, di asfissianti organizzazioni criminali che nel tempo hanno dimostrato una progressiva, ma sempre maggiore capacità di penetrazione nei tessuti della pubblica amministrazione, dell'economia e anche delle professioni.

Tutto questo ha a che fare con le intercettazioni, perché le plurime indagini che nel tempo sono state svolte e che hanno consentito di disvelare le allarmanti relazioni e infiltrazioni criminali di cui vi dicevo si sono sempre costantemente avvalse delle attività di intercettazione, sia telefoniche, sia ambientali, sia telematiche o anche mediante captatore informatico, senza le quali, a mio avviso, sarebbe impossibile disvelare questi meccanismi illeciti a cui facevo cenno, oggi quanto mai sofisticati e impenetrabili.

Esco dagli indugi per dire che senza le intercettazioni, da svolgersi oggi nelle più avanzate forme che la tecnologia consente, non si potrebbe pervenire ad un'azione di contrasto efficace e seria della criminalità organizzata. Si è detto più volte che oramai la criminalità organizzata non si mostra più con la coppola e con la lupara, ma viaggia ed opera utilizzando anche sofisticate tecnologie, a volte a noi sconosciute. Proprio

recenti indagini che hanno condotto anche all'avvio di un procedimento giudiziario a carico di un noto narcotrafficante internazionale che si era rifugiato a Dubai, dove è rimasto latitante per lungo tempo e da cui operava piuttosto indisturbato, hanno consentito di accertare che da anni le organizzazioni criminali attive nel narcotraffico anche a livello planetario operavano (e tuttora lo fanno, per quanto ci è stato riferito) per le loro comunicazioni utilizzando piattaforme criptate, canali di comunicazione criptati che sono stati svelati grazie a un'opera di grossa *intelligence*, di grossa investigazione, non delle nostre Forze di polizia, ma di quelle francesi che, come si è detto, hanno « bucato » questa piattaforma.

A mio avviso, in tema di intercettazioni e di attività di ricerca della prova simili e assimilabili, i temi da affrontare anche legislativamente sono due e si ricollegano proprio all'era digitale, perché l'evoluzione continua, inarrestabile, in tutti i settori, spesso neppure da noi percepita, impone a tutti una cultura delle tecnologie; ci impone di formare sempre più degli esperti che possano collaborare nell'ambito delle funzioni istituzionali, in particolare anche nel servizio giustizia, al fine di consentirci di comprendere per tempo i fenomeni di evoluzione tecnologica. Inoltre, sempre l'era digitale, a mio avviso, impone sistemi normativi accorti che innalzino quanto più possibile le garanzie a tutela dei diritti fondamentali della persona, che attengono soprattutto alla riservatezza, quindi alla *privacy*, senza però che tutto questo vada a detrimento dell'efficacia delle indagini che, come dicevo, senza le intercettazioni oggi non sarebbe possibile garantire.

Ci sono, tuttavia, dei temi che spesso si agitano in relazione alle intercettazioni, pur essendo – io credo – tutti ben consapevoli della loro importanza ed efficacia per le indagini in corso. Uno dei temi che si è sempre agitato è quello della diffusione impropria dei contenuti delle intercettazioni, l'altro è – come taluni ritengono – l'eccessivo utilizzo di questo strumento di ricerca della prova, considerato un abuso in questi termini. Non avendo avuto il tempo tecnico di preparare una compiuta memoria per fornire al meglio il mio contributo in questo lavoro che la Commissione sta svolgendo, questa mattina ho ritenuto di trasmettere le statistiche delle intercettazioni del mio ufficio per l'ultimo quinquennio e vedo che il Presidente le ha messe a disposizione della Commissione. Potete notare, dalla disamina delle stesse, che, nel corso degli anni, soprattutto nell'ultimo anno (nel 2022), i provvedimenti di richiesta di autorizzazione delle intercettazioni sono andati diminuendo, anche perché la normativa vigente, in particolare l'architettura e la struttura dell'Archivio digitale delle intercettazioni (ADI), impone che, per il loro corretto riversamento e conferimento, ad ogni decreto di intercettazione corrisponda un solo bersaglio o quantomeno una sola tipologia di intercettazione. È quindi accaduto che si sono ridotti i bersagli, perché sono aumentati i provvedimenti da redigere per l'attivazione delle intercettazioni.

Si è parlato molto spesso dell'abuso dell'utilizzo del captatore informatico. Le statistiche che ho fatto sviluppare dal mio ufficio documentano che non c'è assolutamente un abuso, ma che la percentuale di uti-

lizzo del captatore informatico è molto bassa, cioè pari al 3 per cento, rispetto alla più generale mole di intercettazioni che vengono richieste. La riforma Orlando-Bonafede, che stiamo applicando, a mio avviso ha introdotto un apprezzabile equilibrio tra ciò che è rilevante ai fini di prova e quindi è conoscibile e ciò che, invece, non essendo rilevante, deve rimanere segregato e secretato nell'Archivio digitale delle intercettazioni. La riforma Orlando, in realtà, si fonda su alcuni principi fondamentali che hanno imposto maggiore responsabilizzazione del pubblico ministero. Tali principi fondamentali, a mio avviso, possono essere colti nell'articolo 114, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, laddove è detto che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni che non siano state acquisite nei modi previsti dalla legge, cioè delle intercettazioni che non sono rilevanti e quindi non utilizzabili per fini probatori.

La riforma ha imposto la responsabilizzazione del pubblico ministero, nel senso che il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero vigili e dia indicazioni, affinché nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria non siano indicate espressioni lesive della reputazione delle persone o anche riguardanti dati personali definiti sensibili. Tutto questo ha comportato un rinverimento della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero, che è tenuto a confrontarsi molto più spesso con la polizia giudiziaria, affinché si eviti che nei verbali vengano riportate intercettazioni non rilevanti. La segretezza delle intercettazioni non rilevanti è assicurata dall'Archivio digitale delle intercettazioni, nel quale devono essere conferite non appena le attività sono cessate.

Vi sono ancora altri meccanismi, quali quello della richiesta delle misure cautelari, che peraltro prevede che prima di ogni richiesta di misura cautelare avvenga il conferimento delle intercettazioni rilevanti nell'Archivio digitale delle intercettazioni. Addirittura, una norma contenuta nell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che il giudice debba valutare la rilevanza delle intercettazioni che il pubblico ministero ha posto a fondamento della richiesta cautelare e, qualora non la ritenga, restituisca al pubblico ministero le conversazioni non ritenute tali ai fini del riversamento.

Ritengo pertanto che, tutto sommato, la riforma abbia raggiunto un valido e apprezzabile equilibrio tra le garanzie di non divulgazione delle intercettazioni non utilizzabili, non rilevanti, e le esigenze investigative. Questo non vuol dire che non ci siano dei problemi e cercherò di affrontarli velocemente, almeno quelli che in questo momento considero importanti. Uno dei primi da affrontare è quello delle società fornitrici delle prestazioni funzionali alle attività di intercettazione telefonica, ambientale o a mezzo di captatore informatico, e alla garanzia che le medesime devono assicurare in ordine alla sicurezza, integrità e custodia del dato.

Come dicevo, tra i temi da affrontare c'è quello delle società fornitrici delle prestazioni funzionali alle attività di intercettazione e alle garanzie che le stesse devono assicurare in ordine alla sicurezza, integrità e

custodia del dato. Vorrei riportare la mia esperienza. La procura di Napoli, nella seconda metà dell'anno 2021, con due ordini di servizio, nn. 118 e 126 del 2021 (che, se lo riterrete utile, vi allegherò alla memoria), ha cercato di istituire – con il procuratore Melillo – un profilo identitario delle società fornitrici dei servizi di intercettazione, proprio ai fini della effettività della sicurezza e garanzia del dato che, secondo me, è l'aspetto più importante. Già prima che entrasse in vigore il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 (circa un anno prima) si invitarono le società fornitrici dei servizi accreditate presso la procura della Repubblica di Napoli a fornire una serie di elementi e di dati tecnici che potessero illustrare il possesso di queste « garanzie » di cui parlavo prima. Il problema allora fu relativo alla verifica dei documenti che le società ci avevano fornito, perché il limite di noi magistrati è che non siamo dei tecnici e che quindi non siamo in condizione di leggere e di avere consapevolezza piena del possesso da parte delle società dei requisiti tecnici necessari. Abbiamo, quindi, risolto la questione passando questa documentazione tecnica al Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC) della polizia postale, che è il massimo organo competente nella materia informatica, che ha esaminato la documentazione e ci ha fornito delle indicazioni sull'affidabilità complessiva delle imprese che avevamo accreditato presso il nostro ufficio. Certamente il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, a cui prima facevo cenno, recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle tariffe in attuazione degli articoli 89 e 90 della legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta riforma Orlando), ha consentito un passo in avanti, perché ha indicato le caratteristiche identitarie a cui devono rispondere le società fornitrici dei servizi di intercettazione, tant'è che ha previsto che abbiamo dovuto chiedere un documento tecnico a queste società da trasmettere poi, come abbiamo fatto, al Ministero della giustizia ai fini delle successive valutazioni; questo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto ministeriale.

Tuttavia, l'articolo 7 del citato decreto ministeriale demanda le verifiche e i controlli di funzionalità e sicurezza ancora una volta ai procuratori della Repubblica che, a mio avviso, non hanno la possibilità di effettuare dei controlli consapevoli. In realtà, secondo me, soltanto il Ministero, mediante sue strutture tecniche, potrebbe garantire la sicurezza dei sistemi e questo potrebbe avvenire soprattutto mediante la creazione di sale *server* infradistrettuali. Oggi abbiamo ben 140 sale *server*, che sono di difficile gestione, di difficile adeguamento e controllo, mentre, se venissero creati quei centri nazionali (qualche anno fa si parlava di cinque centri fondamentali), questi controlli e con essi le garanzie di sicurezza sarebbero maggiormente assicurati.

PRESIDENTE. Procuratore, la interrompo brevemente prima di darle la parola per proseguire la sua esposizione, perché alcuni commissari intendono chiedere approfondimenti su questa prima parte.

SISLER (*FdI*). Signor Presidente, saluto la dottoressa Volpe e la ringrazio per la sua presenza. Le vorrei rivolgere due domande. In primo luogo, lei e altri suoi colleghi hanno messo in evidenza la necessità che le procure siano dotate di competenze adeguate, non solo per affidare in modo consapevole i contratti alle società private che si occupano delle intercettazioni, ma anche per poter verificare la corretta esecuzione di questi contratti con cognizione di causa. Peraltro, quando parlo di corretta esecuzione, la intendo a 360 gradi, quindi mi riferisco alle modalità con cui i dati vengono gestiti e conservati, soprattutto da parte di chi viene a conoscenza degli elementi e dei dati intercettati. Che idea si è fatta, che suggerimento potrebbe dare per avere una norma che riguarda tutte le procure, in modo che ci sia uniformità nella gestione di queste partite?

La seconda domanda riguarda invece le intercettazioni. Io non ho letto i suoi dati statistici, però era emerso un elemento, credo proprio da una sua collega del tribunale di Napoli, che mi ha incuriosito. La sua collega aveva fatto notare come alcune intercettazioni proseguano anche per anni, mettendo in evidenza la inutilità (ovviamente salvo casi eccezionali) e l'invasività di un'intercettazione che dura così tanto. Vorrei capire se anche lei ha questo tipo di sensibilità.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei soltanto fare due notazioni critiche rispetto ai dati che sono stati forniti. Vorrei sapere se la dottoressa Volpe ritiene allo stato adeguato il catalogo dei reati che presiede alla possibilità di richiedere intercettazioni; se nella dinamica statistica che lei ha raccolto risultano anche le richieste di intercettazione non accolte dai giudici per le indagini preliminari; da ultimo, in relazione ai captatori, se ritiene che l'attuale regolamentazione o l'attuale assenza di regolamentazione debba essere sanata in termini di diritto positivo.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere alla dottoressa Volpe se esiste una correlazione tra la durata delle intercettazioni e la tipologia di indagine di reato. In altri termini, se la durata delle intercettazioni è più prolungata nel tempo per le indagini sulla criminalità organizzata e in caso affermativo per quale motivo.

PRESIDENTE. Signor procuratore, concludendo questo ciclo di domande, intanto faccio presente a tutti i commissari che per adesso è stato inviato ed è in distribuzione questo prospetto e che comunque ci è stato fatto presente che arriverà anche una memoria, in cui presumibilmente ci saranno ulteriori considerazioni.

Vorrei concludere il giro di domande chiedendo alla dottoressa Volpe, che ha parlato dell'iniziativa della procura di Napoli di individuare dei requisiti minimi di queste società, se non è il caso di elaborare un provvedimento generale, quindi una vera e propria norma, che preveda questi requisiti, per evitare il solito problema italiano e cioè una legislazione un po' a macchia di leopardo, a seconda del singolo magistrato che assume l'iniziativa.

In ogni caso, la domanda conclusiva che io faccio sempre, a parte quello che ci potrà ovviamente sottoporre nelle sue annotazioni, è se lei ha delle proposte concrete da suggerire per migliorare il sistema in tema di intercettazioni non solo rispetto ai captatori, ma più in generale rispetto al tema delle intercettazioni. Mi riferisco a proposte concrete che secondo lei possano essere poste all'attenzione del legislatore.

So che lei avrebbe dovuto svolgere altri argomenti, tuttavia per ragioni di tempo la pregherei di rispondere alle domande dei commissari e poi magari inviarci nella relazione le osservazioni che avrebbe voluto illustrare.

VOLPE. Signora Presidente, cercherò di rispondere nell'ordine in cui sono state poste le domande. La prima attiene alla competenza dei procuratori della Repubblica rispetto alla scelta delle aziende, quindi alla consapevolezza rispetto agli effettivi servizi e alla correttezza dei servizi che queste aziende possono fornire in materia di intercettazioni. Io avrei una proposta: a mio avviso la scelta del fornitore dovrebbe avvenire per il tramite di una sorta di *white list*, l'ammissione alla quale dovrebbe avvenire a seguito di un'attività preliminare svolta dal Ministero con una sua adeguata struttura tecnica che possa accertare le garanzie di affidabilità sotto i vari profili che queste aziende devono assicurare per un'attività così delicata. A mio avviso, se ci fosse stato un servizio del genere, la nota vicenda Exodus probabilmente non si sarebbe verificata.

La seconda domanda è riferita alle doglianze del presidente dell'ufficio gip, dottoressa Ceppaluni (cui immagino vi riferiate), con riguardo ad alcune intercettazioni che hanno avuto una durata lunga. Potrei rispondere velocemente dicendo che le intercettazioni vengono prorogate dal giudice: se questi ritiene che non ci siano più i presupposti per prorogarle, può rigettare la proroga, così come spesso avviene.

Tuttavia, la domanda che mi è stata posta si ricollega anche a quella del senatore Scarpinato sulla tipologia delle indagini che vengono svolte. Le intercettazioni, spesso anche molto lunghe, a cui probabilmente si è riferita la dottoressa Ceppaluni e che obiettivamente poi diventano onerose per l'ufficio gip, sono pressoché tutte relative (almeno da quello che a me risulta) a fenomeni di criminalità organizzata; peraltro, vi sono reati di criminalità organizzata per i quali è possibile effettuare intercettazioni anche oltre i due anni, cioè oltre il termine massimo delle indagini. Faccio ad esempio riferimento al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale per le cui indagini preliminari, come sapete, essendo un reato permanente, non è previsto un termine. Peraltro, nell'ambito di queste indagini assistiamo alle iscrizioni progressive, perché andando avanti con le indagini molto spesso individuiamo altri partecipi, quindi si prosegue nelle intercettazioni; tuttavia, allo stato attuale, nel mio ufficio abbiamo discusso anche dell'esigenza di frazionare le indagini, nei limiti del possibile e senza pregiudizio per le stesse, perché con la riforma Cartabia dovremo fare i conti con termini molto più stringenti, quindi certamente ci avvieremo verso strategie investigative anche diverse.

Con un'altra domanda il senatore Rastrelli mi ha interrogato in ordine al catalogo dei reati per i quali è possibile svolgere intercettazioni. A mio avviso il catalogo è sufficiente, lo possiamo ritenere completo. La riforma Orlando-Bonafede, con la modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale, ha peraltro introdotto la possibilità di svolgere intercettazioni per tutti i reati oggi aggravati dall'articolo 416-bis.1 del codice penale, ovvero metodo mafioso o agevolazione mafiosa, quindi ha ampliato la possibilità di ricerca della prova in relazione a questo tipo di reati, che non sono più vincolati ai limiti di pena così come era in passato.

Mi è poi stata fatta un'osservazione per quanto riguarda le intercettazioni non accolte. Ho ritenuto di inserire nei dati statistici che vi ho trasmesso anche il numero delle intercettazioni che non sono state accolte e il totale di quelle respinte dall'ufficio gip di Napoli, per mancato accoglimento della richiesta o per mancata convalida anche del decreto di urgenza che ha disposto le intercettazioni. Stiamo parlando di un ammontare complessivo pari al 7 per cento, infatti il totale delle intercettazioni respinte è di 569 su 7.764.

Il senatore Rastrelli ha fatto anche riferimento al captatore, che certamente richiede a mio avviso estrema serietà da parte delle aziende che forniscono questi strumenti, quindi il pieno rispetto delle regole. Ravviso però una difficoltà normativa o meglio un'incompletezza normativa. Qualcuno ha fatto una battuta dicendo che probabilmente ci vorrebbe il chiromante con riferimento alle intercettazioni che possono essere fatte a mezzo di captatore informatico per i reati non di criminalità organizzata o comunque diversi da quelli in materia di reati contro la pubblica amministrazione. In questi casi, infatti, la norma, in particolare l'articolo 267, comma 1, ultima parte, del codice di procedura penale prevede che si definiscano anche i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. Ritengo che per il pubblico ministero sia molto difficile fare questo a priori; si rischia così che sia poi la polizia giudiziaria, che è delegata all'esecuzione delle attività, a individuare di volta in volta quando è opportuno, ai fini della captazione delle notizie destinate a provare i reati, disporre e attivare il famoso microfono.

Credo di aver risposto alla domanda del senatore Scarpinato, perché l'ho ricollegata all'altra. Il Presidente invece mi interrogava sulla opportunità di iniziative, tramite circolare o altro, che potrebbero poi determinare delle difformità di procedure tra un ufficio e l'altro. L'osservazione è molto calzante e di questo anche noi magistrati ci siamo resi conto. Vorrei citare a tal fine l'attività propedeutica che abbiamo svolto allorché è entrata in vigore la riforma delle intercettazioni Orlando-Bonafede. Nella circostanza abbiamo svolto tantissime riunioni tra le procure, in particolare le più importanti per numero di magistrati e per ambito operativo (ma hanno partecipato tantissime altre procure, anche medio-piccole), per cercare di adottare delle circolari, che sono poi le modalità comportamentali a cui bisognava attenersi, che fossero quanto più possi-

bile uniformi. Soprattutto negli ultimi anni, anche adesso con la riforma Cartabia, ci confrontiamo continuamente con le altre procure prima di adottare queste circolari, in maniera da dare quanto più possibile delle interpretazioni uniformi circa l'applicazione delle normative, soprattutto quelle di nuova introduzione.

Il Presidente mi ha poi chiesto se ho delle proposte in materia di intercettazioni. Una delle idee che mi viene, che è frutto dell'esperienza fatta presso la procura di Napoli, è quella di cercare di assicurare quanto più possibile il controllo degli accessi ai *server*. Sappiamo bene che le aziende, per fini anche manutentivi, effettuano tali accessi. Presso la procura della Repubblica di Napoli quest'attività è stata sempre assistita da tanta attenzione, tant'è che vi posso assicurare che quotidianamente firmo una serie di autorizzazioni, in quanto, con degli ordini di servizio interni, dei provvedimenti interni, abbiamo previsto che le società, quando intendono accedere al *server*, devono essere autorizzate in maniera da tracciare quanto più possibile tali accessi. Tuttavia è chiaro che non sappiamo se questo accade sempre. L'accesso al *server* e al dato potrebbe avere anche altre finalità oltre a quelle manutentive, pertanto a mio avviso tali attività devono essere tracciate. In questo senso qualche anno fa il Ministero ha adottato un sistema sperimentale denominato Bomgar. Due erano le procure (la nostra e quella di Milano) che hanno avviato questo tipo di sperimentazione con un *server* ubicato presso la sala *server* della nostra procura: ogni accesso da parte delle aziende ai loro *server* di registrazione passava tramite questo *server* che serviva da tracciatore, loggatore di tutti gli accessi. Abbiamo sperimentato questo sistema fino ad aprile 2022, ma poi non se n'è saputo più niente. Sarei dell'avviso di ripristinare e migliorare questo sistema, perché credo che all'epoca le società abbiano segnalato alcune difficoltà. Segnalo che l'articolo 4 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, entrato in vigore il 15 dicembre 2022, al comma 1, prevede qualcosa del genere, cioè che l'autorità giudiziaria si serva comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia in grado di assicurare il controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore. Benché vi sia questa norma, allo stato questo sistema di controllo e di tracciamento non c'è.

Da ultimo, un breve accenno all'Archivio digitale delle intercettazioni. Tutti siamo consapevoli della sua importanza. La sua architettura costituisce un modello di sicurezza per i dati che vengono ivi conferiti. Tuttavia, devo allarmare su quanto sta accadendo perché almeno l'Archivio digitale della procura della Repubblica di Napoli ha superato oltre i due terzi della capacità di memoria.

Adesso stanno maturando i conferimenti, che fino a qualche tempo fa erano pochissimi, perché le attività tecniche non erano ancora completate. Man mano che si definiranno i procedimenti, matureranno sempre ulteriori conferimenti: e di qui il bisogno di un intervento. Abbiamo se-

gnalato tale necessità al Ministero: le capacità di memoria andrebbero adeguate, altrimenti avremo seri problemi.

PRESIDENTE. Dottoressa Volpe, la ringrazio per il suo intervento che, oltre ad essere puntuale, è stato particolarmente attento ad alcuni aspetti di grande interesse per la Commissione. Le saremmo molto grati se giungesse anche un suo contributo integrativo scritto e la ringraziamo ancora per la sua chiarezza.

Audizione del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

PRESIDENTE. Procediamo ora all'audizione successiva che vede, in collegamento, il dottor Giovanni Bombardieri, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, al quale do il benvenuto.

BOMBARDIERI. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i commissari per l'invito a partecipare a questa indagine conoscitiva. Io ho ascoltato solo in parte l'intervento della collega Volpe, ma non posso che concordare con lei su taluni aspetti. Intanto, sulla considerazione fondamentale che lo strumento delle intercettazioni è strumento investigativo di importanza fondamentale e non solo nel contrasto alla criminalità organizzata, ma anche per l'accertamento delle più gravi forme di crimini.

Altro punto di importanza fondamentale è che, nel nostro ordinamento, sono previsti una serie di presupposti e di garanzie per lo svolgimento di attività di intercettazione che non hanno pari in altri ordinamenti, dove spesso le attività di intercettazione sono affidate, almeno in un primo tempo, anche a servizi di *intelligence* o a servizi di polizia giudiziaria, senza un controllo adeguato dell'autorità giudiziaria.

Certamente, è uno strumento fortemente invasivo della sfera privata delle persone ed esiste il problema reale, che purtroppo a volte si verifica, della diffusione di dati personali sensibili o di conversazioni che a volte non sono necessarie per lo svolgimento delle indagini. Ma questa è la patologia di uno strumento investigativo che, comunque, è fondamentale. Costituirebbe una limitazione molto grave confinare lo strumento intercettativo solamente al contrasto dei cosiddetti reati di mafia o di terrorismo.

Questo perché ormai l'organizzazione mafiosa, per quanto mi riguarda la 'ndrangheta, non opera solamente con metodi violenti e con azioni violente nei traffici internazionali di droga o con l'imposizione violenta di beni e servizi. Oggi la 'ndrangheta inquina i mercati legali dell'economia con flussi finanziari che non solo si immettono nei mercati economici inquinandoli, ma ne ricava anche una serie di profitti illeciti, appunto attraverso condotte illecite in questi mercati economici.

Basti pensare alle frodi fiscali, ormai diventate ambito di operatività di alcune organizzazioni mafiose, o ad alcuni settori della pubblica amministrazione, laddove è emerso chiaramente che alcuni soggetti ad essa

appartenenti sono in collegamento con importanti organizzazioni criminali. In un momento come questo, in cui ci sono da gestire importanti flussi finanziari, anche europei, è evidente che il controllo anche attraverso lo strumento delle intercettazioni è fondamentale.

A prescindere dalle organizzazioni criminali, per l'esperienza che ho maturato qui a Reggio Calabria posso dire che, anche nell'accertamento di grandi reati, è fondamentale l'utilizzo delle intercettazioni. Si badi bene: le intercettazioni vengono utilizzate non solamente per accusare, ma anche per escludere responsabilità in capo a determinati soggetti.

Io posso dire, poiché si è conclusa la fase delle indagini e siamo alla fase processuale, che, allo stato degli atti e fatti salvi i successivi accertamenti di merito, è stata ricostruita un'attività di raccolta e di falsificazione del voto attraverso la falsificazione di schede elettorali. Ed è stato possibile accertare ciò anche attraverso lo strumento investigativo delle intercettazioni, arrivando però anche ad escludere alcune responsabilità proprio grazie a questo strumento investigativo. Pertanto, privare le istituzioni giudiziarie, la magistratura e le Forze di polizia, di uno strumento così importante nell'accertamento di reati così gravi rappresenterebbe veramente un *vulnus* per la tutela dei diritti dei cittadini.

Problema diverso è quello della diffusione. Il problema reale, infatti, è quello della diffusione indebita ed illegale di dati sensibili o comunque di conversazioni private, che spesso non hanno rilevanza nel corso delle indagini. È un problema che va affrontato, che spesso viene ricondotto alle intercettazioni anche quando di intercettazioni non si tratta. Faccio l'esempio di sequestro di apparecchi telefonici o di apparecchi informatici in cui sono custodite e memorizzate conversazioni, dialoghi o supporti multimediali, che sono sottratti alla disciplina delle intercettazioni, che nulla hanno a che vedere con le intercettazioni. Eppure, spesso, a proposito della diffusione di questo materiale, si evocano le difficoltà che incontra la regolamentazione delle intercettazioni. Basti pensare che il sequestro di questi apparecchi non è sottoposto alle garanzie previste per le intercettazioni, ai presupposti e alle garanzie per l'acquisizione di questi dati, come avviene per le intercettazioni.

È sufficiente, infatti, un reato qualsiasi per poter acquisire i telefonini, sta poi alla professionalità delle Forze di polizia e della magistratura distinguere il materiale rilevante da quello irrilevante. Spesso a noi vengono chieste le copie integrali di questi supporti, così come avviene anche per le intercettazioni, ed è evidente che, in casi come questi, l'atteggiamento da adottare è distinguere il materiale rilevante nell'accertamento di quei fatti dal materiale che, per l'accertamento dei fatti per cui si procede, non richiede né l'acquisizione di dati, né l'ascolto delle conversazioni del soggetto sottoposto ad intercettazione.

Spesso ci viene chiesta copia delle intercettazioni e di tutto il materiale intercettativo relativo ad un determinato procedimento penale. Un conto è affermare il diritto all'ascolto di tutto il materiale, la cui rilevanza comunque non può essere rimessa solamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, altro evidentemente è il rilascio di una copia

del materiale che potrebbe non solo essere irrilevante, ma addirittura potrebbe contenere conversazioni di cui non è consentito assolutamente l'uso o la diffusione.

PRESIDENTE. Signor procuratore, su questa prima parte del suo intervento alcuni dei commissari intendono formulare qualche richiesta di chiarimento.

Io ho ascoltato la sua relazione puntuale e ho compreso che lei, ovviamente, difende lo strumento delle intercettazioni. Le assicuro che, nella mia qualità di avvocato, non di rado ho utilizzato le intercettazioni, anche a difesa dei miei assistiti. Io sostengo sempre, infatti, che alla fine chi è innocente deve cercare di utilizzare anche gli strumenti investigativi della procura.

Le pongo una domanda dalla risposta forse ampia. Noi, come Commissione, stiamo cercando di migliorare questo sistema. Personalmente, non credo sia necessario forzatamente limitarlo, ma migliorarlo sì. Le chiedo pertanto quali possano essere delle proposte concrete per migliorare questo sistema. Dalla sua impostazione, intervenire sotto il profilo della limitazione del catalogo dei reati mi sembra di capire non sia ipotesi da prendere in considerazione.

Stanno arrivando dei dati e quindi le chiedo come mai in alcune procure vi sia una richiesta e un utilizzo massiccio di questi strumenti, mentre in altre procure di meno. Ovviamente dipenderà dai fenomeni di criminalità, dall'esigenza o dalla prassi del singolo procuratore, ma io mi chiedo se vi sia qualche norma che lei ritiene utile o se il sistema, secondo lei, è già equilibrato? Questi captatori informatici, sui quali ci siamo soffermati, a suo avviso sono regolati in maniera completa oppure richiedono una nuova disciplina? Ha dei dati che può trasmettere alla nostra Commissione sui numeri delle intercettazioni disposte, ovviamente, se possibile, scorporando i captatori dalle intercettazioni ambientali e da quelle telefoniche?

Infine, in merito a un tema che è stato veramente toccato da tutti i procuratori, quello delle società che gestiscono gli strumenti, lei ha, come procuratore, aderito alle circolari, di cui ci parlava il procuratore capo di Napoli, volte all'indicazione di parametri ai quali fare riferimento per selezionare tali società? Secondo lei, cosa si dovrebbe fare per evitare che vi sia una normativa a macchia di leopardo basata sulle circolari delle procure?

BOMBARDIERI. Signor Presidente, per quanto riguarda i dati delle intercettazioni, fornirò poi i dati degli ultimi anni, che peraltro sono contenuti nelle relazioni predisposte per l'anno giudiziario.

Intanto, già negli ultimi anni il dato del numero dei bersagli delle intercettazioni è diminuito, anche notevolmente. Sicuramente, però, un discorso del genere non può essere affrontato se non in ragione della fenomenologia criminale che ogni procura si trova ad affrontare.

Ciò è soprattutto evidente nelle realtà criminali di alcuni territori, fra questi sicuramente la Calabria, per la natura stessa delle organizzazioni

criminali, che sono organizzazioni criminali che operano, non solo al di là dei confini territoriali, ma anche al di là dei confini temporali.

Noi abbiamo organizzazioni criminali che operano da anni, costantemente, con rigenerazione a volte delle loro classi dirigenti e anche degli appartenenti. È evidente che, in questi casi, lo strumento dell'intercettazione non può essere valutato né sotto il profilo temporale né sotto il profilo della sua diffusione.

Sicuramente, il captatore informatico da noi viene utilizzato. Non è lo strumento principale, ma sicuramente è uno strumento importante. Ci siamo resi conto, infatti, che le intercettazioni telefoniche ormai servono solamente a predisporre altri servizi d'indagine, che sono l'inizio di un'osservazione.

Ci sono casi in cui però si rende necessario utilizzare il telefono anche con il captatore. Ad esempio, in un'indagine recente il soggetto detenuto in carcere parlava in continuazione con l'esterno; in questo caso solo grazie all'intercettazione attraverso il captatore siamo riusciti a rilevare, a valle, tutto quello che avveniva in relazione alle disposizioni impartite dal carcere.

Sicuramente il captatore è uno strumento importante ed è ottimamente disciplinato, secondo la mia esperienza. Le garanzie attualmente previste dalla nostra normativa sono garanzie di grande impatto (basti pensare che, per predisporre intercettazioni in via ordinaria, occorrono gravi indizi di reato) e devono essere assolutamente indispensabili.

Inoltre, è posto in essere un controllo temporale che credo non abbia pari. Dopo il primo periodo, infatti, che per quanto riguarda i delitti di criminalità organizzata è di 40 giorni, ogni 20 giorni c'è un controllo da parte del giudice. Quindi, è evidente come il controllo sulla indispensabilità dell'intercettazione quale strumento investigativo venga svolto costantemente dall'autorità giudiziaria, da quella giudicante e non soltanto da quella requirente.

Si faceva prima riferimento alle intercettazioni accolte e a quelle rigettate. Bisognerebbe, però, fare un controllo anche sulle intercettazioni che vengono richieste dalla procura a fronte di quelle richieste dalla polizia giudiziaria. Il primo, più concreto ed efficace controllo sull'attività invasiva nei confronti del cittadino, infatti, lo svolge il pubblico ministero che, proprio grazie alla sua cultura della giurisdizione, effettua un controllo concreto sulle richieste della polizia giudiziaria che ha altri parametri cui ancorare la propria attività.

Quindi, anche fare una comparazione fra quanto viene richiesto dalla polizia giudiziaria e quanto viene richiesto dalla procura sarebbe importante. Io vi fornirò poi i dati relativi alle intercettazioni degli ultimi anni.

Per quanto riguarda le società, anche noi, come diceva la collega Volpe, già da tempo, quindi prima del decreto ministeriale, avevamo avviato un'interlocuzione con le società che gestiscono le operazioni d'intercettazione per conto della procura. Tale interlocuzione era finalizzata ad accertare una serie di presupposti, non solo tecnici, ma anche societari, sulle partecipazioni a queste società, in modo che non ci fossero

opacità nella proprietà e rispetto alla circostanza che, spesso, alcune società si avvalevano, in subappalto, di altre organizzazioni societarie.

Quindi, queste previsioni già esistevano. Certo, è fondamentale che il controllo e la verifica vengano fatti a monte e in via unitaria da parte del Ministero, che ha competenze tecniche sicuramente superiori alle nostre, e la possibilità di individuare i migliori *partner* per tutte le procure.

Anche io ho partecipato, insieme a molti altri procuratori, alla predisposizione di linee guida, che sono state non solo di natura tecnica. Ad esempio, Reggio Calabria già dal 2019 si è preoccupata di dare direttive alla polizia giudiziaria, proprio per evitare che venissero riportati, nelle informative di reato o nelle note interlocutorie investigative, dati sensibili quali quelli contenuti nelle intercettazioni, ove non necessari.

Il problema qual è, infatti? Non che il pubblico ministero citi, nella sua richiesta di misura, un'intercettazione che non sia rilevante. Il problema è che il materiale posto a fondamento della richiesta viene tutto quanto depositato e, quindi, è suscettibile di futura diffusione.

Io come altri procuratori ci siamo preoccupati perciò di dare direttive alla polizia giudiziaria, affinché non accompagnassero le richieste e le loro informative finali con pagine e pagine di intercettazioni, peraltro spesso irrilevanti. E proprio qui sta, secondo me, lo snodo principale per evitare la diffusione di dati, non rilevanti per il procedimento, ma che possono essere pregiudizievoli per il cittadino: il controllo che svolge il pubblico ministero su quanto viene trascritto, non solamente registrato, ma anche trascritto, di quelle registrazioni.

PRESIDENTE. Dottor Bombardieri, la ringrazio per il suo intervento, che è stato molto chiaro. Per noi sarebbe importante avere un suo contributo.

I miei uffici le invieranno copia del resoconto stenografico, perché, durante l'audizione, ci sono stati alcuni fermi immagine. Quindi, per una questione di correttezza, mi sembra importante che voi possiate riscontrare se quanto noi documentiamo corrisponda al suo autentico pensiero.

Nel ringraziarla ancora, dichiaro conclusa questa audizione.

Audizione del Presidente della sezione gip del tribunale di Milano

PRESIDENTE. Procediamo ora all'audizione della dottoressa Ezia Maccora, Presidente aggiunto della sezione gip del tribunale di Milano, che è collegata da remoto e alla quale do il benvenuto a nome mio e della Commissione tutta.

Prego, dottoressa Maccora, a lei la parola.

MACCORA. Signora Presidente, nel ringraziarla per l'invito a questa audizione, comunico che affronterò i temi oggetto dell'indagine conoscitiva soprattutto sulla base della mia esperienza, svolta prima come giudice per le indagini preliminari a Bergamo e adesso come Presidente ag-

giunto dell'ufficio gip di Milano. Si tratta di un ufficio molto grande, composto da 41 magistrati, sede di direzione distrettuale antimafia. Quindi, credo di avere un panorama esperienziale che può essere considerato significativo.

Io confermo e mi riporto a quello che già i colleghi vi hanno riferito con riguardo allo strumento delle intercettazioni, determinante come mezzo di ricerca della prova nell'accertamento dei reati e dei responsabili. Considerandolo soprattutto dal punto di vista dell'ufficio gip, devo dire che vi è assoluta consapevolezza dell'invasività di questi strumenti, nonostante gli stessi siano da considerare indispensabili.

In questo equilibrio continuo si colloca la valutazione che viene affidata al giudice. Quello che abbiamo verificato, che ho personalmente verificato nell'ambito degli ultimi vent'anni, è che c'è stata sicuramente un'amplificazione dell'invasività di questo strumento. Questo, però, va forse rapportato alla parallela capacità di elusione dimostrata dagli indagati rispetto ai reati più gravi.

È come se vi fossero due vie che camminano parallele: da un lato, il progredire dell'invasività della captazione; dall'altro, una risposta e una scelta quasi necessitata a fronte di questa sempre maggiore capacità della criminalità di sfuggire ai controlli cosiddetti tradizionali. Ciò si evince proprio dal dato statistico, che dimostra proprio questo: all'inizio, avevamo un'attività tradizionale; con il tempo, questa attività di indagine si è spostata e si è ampliata, e forse oggi parliamo di qualcosa che possiamo anche considerare superata.

So che altri colleghi vi hanno evidenziato come le ultime indagini abbiano, per esempio, dimostrato che lo stesso strumento delle intercettazioni rischia di essere uno strumento superato, se si pensa alle piattaforme criptate che ormai molte organizzazioni criminali usano.

Recentissima la piattaforma Sky Ecc che anche noi a Milano abbiamo potuto verificare e che, essendo stata « bucata », ha fornito alcuni risultati investigativi interessanti, grazie al lavoro di alcune polizie straniere, che sono stati acquisiti agli atti di indagini anche milanesi a fronte di ordini di indagine europea.

I dati statistici danno conto di questo. I dati generali, che purtroppo arrivano fino al 2021, si trovano sul DG-Stat (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa) del Ministero. Manca, sostanzialmente, quasi un anno e mezzo, ma sono comunque dati significativi e corrispondono a quelli che io ho acquisito dall'ufficio di procura di Milano (perché il tribunale non ha dati statistici che riguardano in modo mirato le intercettazioni).

Tali dati sono abbastanza sovrapponibili. Abbiamo rilevato, per quasi 13 anni, che il 78 per cento di attività riguarda le intercettazioni telefoniche, il 15 per cento le intercettazioni ambientali e il 7 per cento quelle telematiche. Fermandoci al 2021, a livello nazionale rileviamo solo un 3 per cento di bersagli relativi ai captatori.

Nella realtà milanese per l'anno 2022 abbiamo un dato abbastanza in linea: 78 per cento di intercettazioni telefoniche, 14,21 per cento di

ambientali, 4,47 per cento di telematiche. Leggermente più alto è l'uso del captatore informatico rispetto alla media nazionale. Il dato, come dicevo, è però fermo al 2021, ed è pari al 4,5 per cento. È uno strumento invasivo, dunque, ma è uno strumento che viene utilizzato in modo molto oculato.

Questo mi consente di arrivare alle due considerazioni generali che si possono fare su questa materia. Innanzitutto, l'efficacia del contrasto all'illegalità dipende ovviamente dagli strumenti di indagine e dai poteri di accertamento che il legislatore mette a disposizione dell'autorità giudiziaria. La seconda considerazione è che sicuramente, quando parliamo di attività d'intercettazione, parliamo di uno strumento che deve essere usato sapendo che vi è il coinvolgimento della sfera più riservata dei soggetti, che trova tutela nell'articolo 15 della Costituzione e nell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Io ritengo, però, che individuare questo equilibrio spetti al legislatore. Il legislatore deve individuare il punto di equilibrio più idoneo tra questi due valori: riservatezza e esigenze processuali. Personalmente, io posso fornire un dato esperienziale. Non posso fare discorsi generali, che appunto spettano ad altri poteri dello Stato.

Guardando la legislazione che si è susseguita dal 2017 in poi, la normativa disciplinata dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, con la suddivisione delle tre fasi in punto di ammissibilità, è una normativa soddisfacente. Tre sono i livelli che, come giudici, noi dobbiamo rispettare. Nel caso di reati ordinari, ci vengono richiesti due presupposti, perché, oltre alla sussistenza dei gravi indizi di reato, che vengono richiesti anche per le misure cautelari, vi è quello dell'indispensabilità dell'intercettazione. Poi, c'è il divieto a poter eseguire attività captative nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, a meno che in quei luoghi non si stia svolgendo l'attività criminosa.

Il secondo livello è quello della criminalità organizzata e del terrorismo. Qui i presupposti di ammissibilità si abbassano, perché abbiamo i sufficienti indizi e la necessità di intercettare, con un'apertura anche nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale e con l'ampiezza del periodo in cui è possibile intercettare: 40 giorni più 20.

Abbiamo poi una terza fascia, quella che riguarda i reati di pubblica amministrazione. Se da un lato, con il decreto cosiddetto spazzacorrotti, vi è stata l'apertura ai sufficienti indizi per poter intercettare, così come per la criminalità organizzata e per il terrorismo, viene invece salvaguardata la possibilità di operare nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale con una motivazione rafforzata del giudice, che deve indicare le ragioni che giustificano l'utilizzo del mezzo in quel luogo. A questo, poi, si aggiunge la disciplina sulla rilevanza-irrelevanza del materiale acquisito, sulla cautela della conservazione nell'archivio riservato e quindi la disciplina dell'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Pertanto, se dovessi fare una valutazione complessiva, quella in tema di intercettazioni è una disciplina soddisfacente.

So che altri colleghi vi hanno segnalato alcuni altri punti. Oggi stesso, per esempio, è stato sottolineato come possano esserci delle falle su qualche elemento che non rientra nell'attività intercettiva, ma che è elemento da cui si desumono molti dati riguardanti anche la vita personale degli indagati o di terzi. Si pensi all'acquisizione attraverso sequestro di un semplice cellulare, che oggi ha una memoria enorme.

A questo riguardo, dunque, bisognerebbe maggiormente porre attenzione alle garanzie indispensabili, perché anche lì c'è necessità di raggiungere quell'equilibrio, che deve essere tenuto presente, tra attività d'indagine e vita personale dei soggetti.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei chiedere dalla dottoressa Maccora, che ringrazio per il suo intervento, una precisazione. Noi abbiamo audito nel corso della nostra indagine conoscitiva, il dottor Francesco Prete, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, al quale abbiamo chiesto le ragioni per le quali, presso quella procura, le statistiche danno conto di un particolare ricorso all'uso dei captatori informatici.

Egli ha dato una risposta che a me ha un po' sorpreso, ha cioè affermato che nelle statistiche, anche in quelle della DG-Stat, si dà conto del numero di autorizzazioni rilasciate dai giudici per l'uso degli strumenti intercettivi, ma non della effettiva utilizzazione. Egli ha, infatti, riferito come la procura di Brescia abbia richiesto all'incirca 40 autorizzazioni all'utilizzo del captatore, ma in realtà ne abbia utilizzato e sia riuscita ad inoculare uno solo, mentre gli altri 39 sono rimasti inutilizzati.

Pertanto, quella statistica dà conto solo delle autorizzazioni, ma non dell'effettiva utilizzazione di questi strumenti. Vorrei sapere se anche a lei risulti una cosa di questo genere e se, quindi, tali statistiche vadano lette in modo più approfondito, guardando cioè all'uso effettivo degli strumenti.

La seconda domanda è volta ad avere una sua conferma. Lei conferma che, come devo riconoscere ci hanno detto un po' tutti gli auditi, l'archivio riservato introdotto dalla riforma Orlando funziona per evitare quelle fughe di notizie, che tanto ci hanno allarmato in passato, rispetto appunto alla diffusione sui giornali di conversazioni che non dovevano essere diffuse?

SISLER (*FdI*). Dottoressa Maccora, vorrei rivolgerle due domande. La prima è la seguente: almeno due volte lei ha citato il principio del punto di equilibrio che, come sappiamo, rappresenta lo stato di quiete di un corpo. Quindi, siccome noi ci teniamo alla quiete, le chiedo se ha dei suggerimenti da dare a questa Commissione affinché si trovi un punto di equilibrio tra la necessità di una indagine, di cui noi tutti siamo consapevoli, e la vita privata delle persone, in particolare di quelle che magari non c'entrano con l'indagine; vita privata che, data la portata del raggio d'azione dei captatori informatici, può essere sconvolta dall'invasività dello strumento.

La seconda domanda. Presso il tribunale di Milano vige una procedura particolare per la selezione delle società private che si occupano di intercettazione e della gestione del servizio che viene da queste reso? Ho sentito che in altri tribunali tale disciplina particolare c'è dunque vorrei sapere se vige anche presso il tribunale di Milano.

PRESIDENTE. Presidente Maccora, intanto mi ricollego all'ultima domanda del senatore Sisler. Credo che lei abbia ascoltato anche gli altri auditi. Il tema che stiamo ponendo in queste audizioni riguarda anche queste società e i criteri in base ai quali vengono scelte. Le chiedo, soprattutto, se lei ritenga o meno opportuno che ci siano dei criteri generali, che valgano un po' per tutti, piuttosto che criteri scelti dalle singole procure.

A proposito, invece, delle piattaforme criptate e delle nuove tecnologie, le chiedo se non crede vi sia una certa asimmetria di velocità tra le norme e queste nuove tecnologie. Probabilmente, in alcuni casi a queste tecnologie non possono corrispondere norme precise che regolino tutto proprio in considerazione dei tempi celeri con cui vengono create. La domanda conclusiva che le faccio è se lei ha delle proposte, a prescindere dai temi che le sono stati sottoposti dai commissari, per migliorare il sistema.

Infine, qualora lei ritenesse e potesse, le chiedo di inviarci i dati relativi alla sua procura ed eventualmente delle osservazioni scritte che andranno a far parte della documentazione dell'indagine conoscitiva.

MACCORA. Signor Presidente, sicuramente vi farò avere una relazione, anche perché avevo individuato alcuni procedimenti, che sono ormai pubblici nel senso che non c'è più un'attività di indagine in corso, a riscontro delle affermazioni che ho fatto e soprattutto per far comprendere come l'uso dell'attività intercettiva abbia spinto alcuni indagati a concludere i procedimenti attraverso riti alternativi. Questo proprio a dimostrazione, in qualche modo, anche della bontà dell'attività di indagine.

Rispondo alla questione riguardante le società private. Questo ambito non riguarda tanto l'ufficio gip quanto la procura, perché non è attività che viene svolta da noi. Quindi, credo che su questo tema sarebbe più opportuno sentire il procuratore della Repubblica di Milano. Ho sentito, però, la collega di Napoli, la dottoressa Volpe, parlare di una sperimentazione fatta unitamente a Milano. Io posso confermarlo, ma so anche che l'attività si è fermata e non è più andata avanti. Non so darvene le ragioni, ma credo che con una interlocuzione con il procuratore di Milano potrete ottenere tutti i dati che vi servono.

Per quanto riguarda la documentazione statistica, qui c'è un *gap* molto forte, perché tutto quello che riguarda l'attività di intercettazione statistica non è nella disponibilità dei tribunali ma, solitamente, è nella disponibilità delle sole procure della Repubblica. I dati che vi ho fornito, infatti, li ho chiesti in procura a Milano.

Peraltro, loro non hanno i dati del diniego. Questi sono solo i dati riguardanti i bersagli autorizzati, in quanto, ormai, il dato statistico viene

fatto per bersaglio. Nella statistica, anche trimestrale, che gli uffici giudicanti obbligatoriamente devono mandare al Ministero non c'è mai stata la voce « intercettazione », che invece credo sia voce utile da avere, anche per monitorare la prassi di determinati uffici o l'andamento di alcuni istituti.

Anche il dato del DG-Stat, che guarda sempre al bersaglio, quindi al numero che viene autorizzato, è un dato ormai un po' vecchio, in quanto risalente al 2021. Vista la velocità di invecchiamento dello strumento, bisognerebbe, anche lì, disporre di un dato più aggiornato.

L'archivio riservato, almeno nell'esperienza milanese, al momento risulta un'esperienza soddisfacente per quanto riguarda le fughe di notizie. Aggiungo, però, che rimane anche qui il problema dei dati sensibili che non sono strettamente relativi alle intercettazioni. Il materiale contenuto in un cellulare sequestrato, ad esempio, non va nell'archivio riservato e, quindi, in quel caso quella tutela non c'è. In base alla mia esperienza, mi rendo conto che, a volte, quando leggo sui giornali il dato riportato comprendo che non è relativo ad attività di intercettazioni, ma è documentazione relativa a messaggi, a conversazioni su WhatsApp. Dunque, un intervento legislativo in materia risulterebbe sicuramente utile oltretutto urgente.

Noi prestiamo molta attenzione alle ordinanze. Anche le ordinanze di misure cautelari, infatti, che ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale non sono più provvedimenti che possono essere non conosciuti, hanno sì l'esigenza di esprimere la rilevanza di un elemento probatorio, ma con l'attenzione all'utilizzo del termine, nel caso in cui tale misura possa, in qualche modo, coinvolgere un aspetto di sensibilità e urtare quel punto di equilibrio di cui parlavo.

Pertanto, se necessario, l'intercettazione viene utilizzata, però si fa anche attenzione a quello che viene riportato nell'ordinanza cautelare, anche rispetto alla richiesta. C'è un'attenzione maggiore, quindi, da parte del giudice.

Sul punto di equilibrio e su eventuali suggerimenti, io mi permetto di dire che questa è proprio una competenza del legislatore, non tanto mia o dei colleghi che sono stati sentiti. Noi possiamo dare un dato esperienziale, ma poi la responsabilità nel trovare questo punto di equilibrio è affidata al legislatore. So che è una questione molto difficile, ma non vorrei sostituirmi al vostro lavoro, perché il mio è già molto consistente. Io mi permetto soltanto di dire che noi cerchiamo, laddove possibile, di raggiungere, con le norme che ci sono oggi, esattamente questo punto di equilibrio.

Se me lo permette, signor Presidente, invierò alla Commissione qualche indicazione su alcuni procedimenti che, come le dicevo, sono esemplificativi dell'uso del captatore come strumento fondamentale per l'accertamento di alcuni reati.

Voi sapete che a Milano, anche in tema di reati contro la pubblica amministrazione, vengono svolte, in base anche al tipo di realtà sociale che ci troviamo davanti, delle attività di indagine. Ora, alcuni procedi-

menti, che sono o definiti o comunque definiti almeno in primo grado, hanno esattamente dimostrato come, senza quel mezzo, quel tipo di indagine non sarebbe andata avanti. Io credo che, come dato esperienziale, sia importante che la Commissione sia a conoscenza di ciò.

PRESIDENTE. Presidente Maccora, noi, come Commissione, abbiamo avviato quest'indagine conoscitiva e stiamo chiamando voi esperti perché, come ad esempio emerge proprio dal suo intervento, dalle audizioni arrivano delle indicazioni che il legislatore, senza di voi, non riuscirebbe a intuire come importanti.

Tutti gli auditi, ad esempio, segnalano il tema del sequestro dei telefonini, a cui non si applica la disciplina delle intercettazioni e che quindi ha bisogno di una regolamentazione. Ovviamente, a voi chiediamo la segnalazione di lacune normative. Poi, sarà nostra responsabilità trovare la sintesi.

Nel ringraziarla per essere stata particolarmente limpida nella sua esposizione, dichiaro concluse le audizioni all'ordine del giorno e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

